R.G.P.U.N. 334-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 334-1/2024** promosso da

Conclusioni:

"Tutto ciò premesso, la Sig.ra Sonia Belloni, ut supra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

-Dichiarare aperta, sussistendo i presupposti, la procedura di Liquidazione Controllata dei beni della ricorrente;

-Nominare il liquidatore;

-Disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

-Escludere dalla liquidazione il saldo attivo del conto corrente intestato alla ricorrente e i beni mobili e gli arredi presenti nell'abitazione familiare per i motivi esposti;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

-Fissare il limite del fabbisogno di spesa per il mantenimento del nucleo familiare 3.178,00, o in altra somma ritenuta di giustizia;

-Ammettere la ricorrente al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti attraverso la liquidazione dell'attivo ricadente nella procedura concorsuale, decorsi tre anni dalla apertura di questa, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge;

-Emettere i provvedimenti previsti dalla Legge e disporre tutti gli adempimenti ritenuti necessari".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I..

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., , il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché la ricorrente risiede nel ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata la ricorrente non è imprenditore, bensì lavoratore subordinato presso

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

comma1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I..

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è di € 205.990,01, così suddivisa:

	110.135,62
	44.009,21
	51.845,18

Il patrimonio del debitore è, invece, costituito da:

1. crediti futuri per retribuzione e pensione: la ricorrente percepisce retribuzione pari a circa € 1.871,12 netti mensili;
2. quota di 2/3 del diritto di usufrutto sull'immobile di residenza, di valore commerciale stimato in € 117.000,00;
3. diritto di proprietà dell'autoveicolo avente un valore di mercato stimato in € 7.300,00;
4. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario/postale:
   - titolarità del rapporto di conto corrente n. aperto presso avente un saldo attivo di € 359,26 al mese di ottobre 2024.

La ricorrente ha allegato l'ammontare delle spese medie che ella e il marito devono mensilmente sostenere per il mantenimento del nucleo familiare, quantificandole in complessivi € 3.178,00 come segue:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

Categoria	Spesa mensile
Alimenti bevande	450,00 €
Abbigliamento	50,00 €
Spese per la Casa	25,00 €
Mutuo	705,00 €
Spese condominiali	291,00 €
Spese sanitarie	100,00 €
Commercialista	0,00 €
TASI TARE	280,00 €
ENEL rai	144,00 €
Gas	15,00 €
Telefono+ internet	86,00 €
RCA	106,00 €
Manutenzione auto bollo	80,00 €
Benzina	216,00 €
Tempo libero vacanze	180,00 €
Polizza vita pensione integrativa	150,00 €
Figlio a carico	300,00 €
	3.178,00 €

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Dal contenuto della relazione può evincersi che, implicitamente, l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, quarto periodo, C.C.I.I., che "*è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*".

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., come modificato dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, si ritiene di nominare quale Liquidatore con

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I..

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

La ricorrente ha domandato l'esclusione dei beni mobili e degli arredi presenti nell'abitazione familiare dalla liquidazione. Tuttavia, ogni determinazione sul punto avverrà all'esito delle operazioni di inventario da parte del liquidatore.

Dal principio di universalità, nonché dall'art. 150 C.C.I.I. – postulante il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive – si ricava, inoltre, che la quota di pensione oggetto di cessione volontaria deve essere conferita nella procedura: diversamente opinando, si violerebbe il principio della *par condicio creditorum*.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20 settembre 2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I.;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il

NOMINA Liquidatore

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni in suo possesso ed al datore di lavoro del debitore di corrispondere al Liquidatore le retribuzioni dovute, ivi comprese le eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare le retribuzioni di al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE